



COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco

***REGOLAMENTO
DEI MERCATI, DELLE FIERE
E DEL COMMERCIO ITINERANTE***

INDICE

- art. 1 Finalità. Base normativa. Definizioni.
- art. 2 L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

TITOLO I – MERCATI SU AREE PUBBLICHE.

- art. 3 Istituzione, tipologia e modalità di svolgimento dei mercati.
- art. 4 L'area dei mercati. I posteggi.
- art. 5 La concessione dei posteggi sui mercati.
- art. 6 Orario dei mercati: accesso e vendita.
- art. 7 I posteggi liberi e i posteggi temporaneamente non occupati.
- art. 8 Aree di mercato riservate.
- art. 9 Disposizioni e norme generali per il mercato.
- art. 10 Divieti particolari per gli operatori. Sanzioni. Revoche.
- art. 11 Ricorrenze e situazioni particolari per i mercati.

TITOLO II – FIERE SU AREE PUBBLICHE.

- art. 12 Istituzione e tipologia delle fiere.
- art. 13 Svolgimento e aree delle fiere. I posteggi.
- art. 14 La concessione dei posteggi nelle fiere.
- art. 15 Orario delle fiere: accesso, occupazione dei posteggi e vendita.
- art. 16 Disposizioni e norme generali per le fiere.
- art. 17 Divieti particolari per gli operatori. Sanzioni.

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI SU AREE PUBBLICHE.

- art. 18 Istituzione e tipologia dei posteggi isolati.

TITOLO IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

- art. 19 Possibilità e modalità di esercizio dell'attività.
- art. 20 Norme particolari e divieti.
- art. 21 Il commercio su aree private.

TITOLO V – DISPOSIZIONI E NORME GENERALI. SANZIONI.

- art. 22 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.
- art. 23 Norme generali e di carattere igienico sanitario.
- art. 24 Sanzioni.

TITOLO VI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE.

- art. 25 Mercati.
- art. 26 Fiere, posteggi isolati, commercio in forma itinerante.
- art. 27 La situazione esistente del commercio su aree pubbliche.

TITOLO VII – NORME FINALI.

- art. 28 Variazioni e pubblicità del Regolamento. Richiami.
- art. 29 Entrata in vigore

ALLEGATO "A" – PLANIMETRIA DEL MERCATO ESISTENTE

REGOLAMENTO
DEL MERCATO, DELLE FIERE
E DEL COMMERCIO ITINERANTE

ART. 1 – Finalità. Base normativa. Definizioni.

- 1.1 Il presente Regolamento, che riguarda l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nella forma itinerante in genere, compreso quello che eventualmente viene svolto in occasione di straordinari avvenimenti, propri del territorio del Comune di Lecco, si pone lo scopo di dare disposizioni, in via generale, in ordine a:
- a) la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b) i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte, riservate al commercio di generi alimentari ovvero non alimentari;
 - d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
 - h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
 - i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
 - k) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Salute;

- l) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge 114/1998;
- m) le modalità di esercizio della vigilanza;
- n) gli eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge 59/1963 e del D.Lgs. 18.05.2001. n. 228;
- o) gli eventuali posteggi riservati ai "battitori", come stabilito dall'articolo 16 della Legge Regionale 15/2000.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) ed o) possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato e/o fiera.

1.2 Sono base normativa del presente Regolamento:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>>;
- la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 - <<Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n. 114/98>>, con il relativo <<Allegato A - Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche>>;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - <<Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>, e specificatamente il Titolo X dello stesso - "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 - <<Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa>>, e specificatamente l'articolo 4, comma 4 della stessa;
- la Legge 9 febbraio 1963, n. 59 - <<Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti>>;
- il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - <<Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 05 marzo 2001, n. 57>>;
- l'Ordinanza in data 3 aprile 2002 del Ministero della Salute e il vigente "Regolamento Locale d'Igiene";
- le Deliberazioni del Consiglio Comunale e le Ordinanze già adottate in materia di "Commercio su aree pubbliche" nel Comune di Lecco.

- 1.3 In mancanza di specifici e formali riferimenti legislativi, costituiscono base normativa del presente Regolamento anche i richiami di consolidato buon senso e di correttezza, fondati prevalentemente sulle tradizioni e sulle consuetudini locali.
- 1.4 In fatto di commercio su aree pubbliche, il presente Regolamento adotta le definizioni correnti, così come formalizzate nelle leggi e nelle disposizioni o consuetudini vigenti.

Ciò particolarmente con riferimento alle definizioni di: “aree pubbliche”, “mercato”, “fiera”, “presenza al mercato”, “presenza effettiva in fiera”, “posteggio isolato”, “mercato straordinario”, “spunta”, “somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica”, “commercio in forma itinerante”.

ART. 2 – L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

- 2.1 Il Comune rilascia l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche agli aventi titolo e su domanda documentata dell’interessato.

Tale autorizzazione:

- se riguarda i posteggi dati in concessione, abilita i titolari anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione Lombardia, e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
- se riguarda il commercio su qualsiasi area, purché venga effettuato in forma itinerante, abilita i titolari all’esercizio dell’attività e alla partecipazione alle fiere, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento, di svago, il tutto nell’ambito dell’intero territorio nazionale.

- 2.2 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

Stessa regola vale anche per i soggetti extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, purché sussistano, per questi ultimi, le condizioni stabilite dalla legge.

TITOLO I - MERCATI SU AREE PUBBLICHE.

ART. 3 – Istituzione, tipologia e modalità di svolgimento dei mercati.

- 3.1 Il Consiglio Comunale può istituire, ampliare, trasferire i mercati a carattere cittadino e/o rionale, stabilirne la frequenza temporale e la tipologia nonché sopprimerli; tutto ciò previa analisi socio-economica dell'intero comparto distributivo, compreso quindi quello su area privata, e subordinatamente all'osservanza delle finalità e/o delle prescrizioni regionali eventualmente fissate in materia di sviluppo della rete mercatale comunale e sentita la "Commissione comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche".
- 3.2 Il "Mercato di Lecco" ha fondamento su una tradizione ultra-secolare e attualmente possiede le seguenti caratteristiche:
- si struttura su più posteggi, destinati all'offerta integrata di merci al dettaglio, distribuiti su distinte "aree merceologiche";
 - ha luogo a cadenza bisettimanale, ordinariamente il mercoledì ed il sabato di ogni mese;
 - è collocato nel centro abitato della città.

ART. 4 – L'area dei mercati. I posteggi.

- 4.1 Le aree pubbliche destinate ai mercati, con l'indicazione della loro ampiezza complessiva e della superficie dei posteggi, sono stabilite e definite mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La medesima deliberazione determina il numero dei posteggi, distinti per tipologia merceologica e per destinazione d'uso, e la misura minima dei passaggi tra un posteggio e l'altro.

- 4.2 Al Settore Commercio del Comune è demandata la facoltà di determinare la dislocazione, nell'ambito del mercato, delle aree merceologiche.

Tali "dislocazioni merceologiche" sono fissate con apposita "Ordinanza Dirigenziale", su indirizzo della Giunta Comunale, che può anche fare

riferimento agli specifici giorni di mercato, sulla base di sei “tipologie merceologiche” attualmente così definite:

- ◆ **Tipologia** “generi alimentari”;
- ◆ **Tipologia** “prodotti ittici”;
- ◆ **Tipologia** “frutta e verdura”;
- ◆ **Tipologia** “fiori e piante”;
- ◆ **Tipologia** “generi vari” (abbigliamento, calzature, pelletteria, casalinghi, e tutti gli altri generi classificati “non-alimentari”);
- ◆ **Tipologia** :“generi offerti dai produttori agricoli”.

- 4.3 Le dimensioni del fronte espositivo e della profondità dei posteggi, nonché la misura dei passaggi tra un posteggio e l’altro dovranno corrispondere alle misure stabilite con la Deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 4.1. E’ comunque fatto assoluto divieto di occupare, anche temporaneamente, spazi al di fuori di quelli assegnati.

La dislocazione e la distribuzione dei posteggi sull’attuale mercato sono graficamente indicate nella “planimetria” allegata al presente Regolamento come sua parte integrante (**Allegato “A”**).

- 4.4 Presso il Settore Commercio del Comune sarà sempre disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti sui mercati, con l’indicazione specifica di quelli assegnati e di quelli liberi e disponibili.

ART. 5 – La concessione dei posteggi sui mercati.

- 5.1 La concessione dei posteggi sui mercati è rilasciata dal Comune agli operatori in possesso di autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica.

Il rilascio della concessione avviene sulla base di una apposita graduatoria formulata dal Comune stesso seguendo la procedura stabilita all’articolo 5 della Legge Regionale 15/2000.

La concessione ha una durata di dieci anni, non variabile in caso di subingresso, ed è sempre rinnovabile con semplice richiesta scritta dell’interessato, da formularsi almeno sei mesi prima della scadenza;

l'ufficio comunica ai concessionari il termine di scadenza almeno sei mesi prima del termine medesimo.

Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo della concessione, il Comune ne dovrà dare avviso scritto all'interessato. L'avviso è da trasmettere almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si intende procedere al rinnovo della concessione.

- 5.2 Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio su ciascun mercato esistente sul territorio di Lecco.
- 5.3 La concessione dà diritto ad utilizzare i posteggi per il commercio di tutti i prodotti della tipologia merceologica attribuita ai posteggi stessi, secondo le disposizioni contenute nell'apposita Ordinanza di cui al precedente articolo 4.2.
- 5.4 I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita (strutture specificatamente fabbricate con caratteristiche ad uso negozio).

Qualora il titolare del posteggio di mercato impieghi o sostituisca in forma definitiva uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non fosse possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, sempre all'interno dell'area di mercato, ovviamente soltanto nel caso ne esista la possibilità materiale.

- 5.5 Gli operatori già titolari di posteggio non possono scambiarsi i posteggi se non con l'espresso consenso del Comune.

A tale proposito, gli operatori interessati sono tenuti ad inoltrare apposita e congiunta istanza al Comune – Sezione Commercio -, specificando i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione originaria.

La durata e la scadenza delle rispettive concessioni rimane invariata.

- 5.6 L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, la decadenza della concessione è automatica e viene immediatamente comunicata all'interessato da parte del Comune.

- 5.7 Nel caso in cui si rendessero liberi dei posteggi, il Comune provvederà a rendere nota tale disponibilità unitamente ai termini e alle modalità con cui gli altri operatori titolari, appartenenti alla medesima area merceologica dei posteggi lasciati liberi, potranno chiedere di trasferire la loro attività in uno di questi posteggi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito precedentemente.

Ciò potrà avvenire prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Regionale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 15/2000 (richiamato al precedente comma 5.1).

In caso di pluralità di domande di trasferimento dell'attività, il Comune forma un'apposita graduatoria, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: maggiore anzianità maturata al mercato per la vendita nella stessa "Tipologia merceologica"; in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'azienda con riferimento al complesso del commercio su area pubblica (Registro delle Imprese).

Tale graduatoria è approvata, con Determinazione del Dirigente del Settore Commercio, e pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

- 5.8 Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di oneri a suo carico.

In tale caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

ART. 6 - Orario dei mercati: accesso e vendita.

- 6.1 I giorni (feriali e/o festivi) nonché gli orari di funzionamento e di vendita dei mercati sono determinati con apposita Ordinanza Dirigenziale, sulla base degli indirizzi in materia stabiliti dalla Regione (come da art. 9 della Legge Regionale 15/2000) e dalla Giunta Comunale.

- 6.2 Sia per il mercato del mercoledì e del sabato, sia per i mercati festivi di dicembre e della Vigilia di Natale, l'Ordinanza comunale dispone specificatamente in ordine: agli orari massimi di presenza consentiti sull'area di mercato, agli orari minimi obbligatori del servizio di vendita, all'orario di inizio dell'attività di vendita, ai limiti degli orari consentiti per l'ingresso all'area di mercato da parte degli operatori commerciali titolari di posteggio e per la relativa uscita.
- 6.3 L' accesso all' area di mercato deve aver luogo entro l'ora stabilita.
- Il titolare di concessione che non occupa entro l'ora stabilita l' area assegnatagli, viene considerato assente e, per quel giorno, non ha più titolo ad occupare il proprio posteggio.
- 6.4 L' orario di vendita non può protrarsi oltre l'ora stabilita.
- L' area di posteggio deve essere lasciata libera entro l'ora stabilita.
- L'area di mercato non può comunque essere abbandonata prima dell'ora stabilita.
- 6.5 Durante i periodi di accesso e di uscita dal mercato, gli operatori devono consentire il transito agli aventi diritto, i quali a loro volta non dovranno danneggiare l' attività di coloro che o sono già presenti o rimangono nell'area.
- 6.6 E' fatta salva la possibilità da parte del Comune, per motivi di comprovata necessità, utilità, opportunità pubblica, di sospendere o ridurre l' orario di mercato, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.

ART. 7 – I posteggi liberi e i posteggi temporaneamente non occupati.

- 7.1 Scaduto il termine per l' accesso al mercato da parte dei titolari dei posteggi, la Polizia Locale effettua la ricognizione dei posteggi rimasti eventualmente non occupati e annota il nome del relativo operatore.

L'assenza dai posteggi dati in concessione deve essere giustificata dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verifica se dovuta a malattia, gravidanza o servizio militare.

Non si procede alla rilevazione delle assenze in occasione dei mercati straordinari e di quelli che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

- 7.2 I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze al mercato di Lecco e nel rispetto dei settori merceologici che articolano l' area di mercato.

A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal "Registro delle imprese" della Camera di Commercio IAA.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale, oppure in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione e debitamente autorizzate.

- 7.3 Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza sull'area di mercato del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante e/o del socio oppure la presenza del sostituto occasionale del soggetto titolare (sia quest'ultimo persona fisica o persona giuridica).

- 7.4 Il titolare, il legale rappresentante o il sostituto occasionale che partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio (precisamente quello intestato al soggetto titolare) che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o di copia autenticata del medesimo in caso di dimostrato smarrimento e unitamente, quindi, alla fotocopia della denuncia inoltrata alla autorità competente.

- 7.5 All'assegnazione temporanea del posteggio procede la Polizia Locale la quale verifica che vengano osservate tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.

La stessa Polizia Locale cura la tenuta del "Registro delle presenze e delle assegnazioni temporanee", nonché la vigilanza generale sul mercato.

- 7.6 L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è effettuata giornalmente dalla Polizia Locale a partire dall'ora fissata dall'apposita Ordinanza Dirigenziale.

Il posteggio assegnato va occupato immediatamente, anche al fine di evitare intralcio e disturbo agli altri operatori.

ART. 8 – Aree di mercato riservate.

- 8.1 Con la Delibera del Consiglio Comunale istitutiva dei mercati, può essere riservata un'area ai produttori agricoli che vendono i propri prodotti dei settori alimentare e orto-floro-frutticolo (D.Lgs. 228/01), fino ad un massimo del tre per cento (arrotondato per difetto) dei posteggi complessivamente disponibili per i settori merceologici citati, fatti salvi i diritti acquisiti e/o le cessioni d'azienda.

La qualità di "agricoltore" è provata mediante un certificato, in carta semplice, rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova l'azienda agricola produttrice dei prodotti posti in vendita (Legge 59/63) ovvero dal certificato d'iscrizione dell'azienda nel Registro delle Imprese Agricole tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio (D.Lgs. 228/01).

Tali certificati devono essere rinnovati annualmente e devono essere consegnati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento agli agenti della Polizia Locale che operano sul mercato.

- 8.2 L'assegnazione dei relativi posteggi è effettuata tenendo conto in via preferenziale delle presenze al mercato e, subordinatamente, della diversità del prodotto.

I posteggi vengono concessi dal Comune in forma decennale.

La decadenza e la revoca della concessione sono regolamentate come per gli altri posteggi del mercato.

I posteggi occasionalmente non occupati sono assegnati dalla Polizia Municipale, secondo gli stessi criteri dei posteggi del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli.

Le assenze vanno tempestivamente giustificate con le stesse modalità degli altri operatori.

- 8.3 L'orario di mercato per i produttori agricoli è quello degli altri operatori.

Tuttavia, qualora gli interessati abbiano terminato i prodotti a disposizione, possono allontanarsi anche prima della scadenza dell'orario minimo obbligatorio di servizio.

- 8.4 Non vengono previste aree da utilizzarsi dagli operatori che esercitano l'attività col sistema del "battitore" di cui all'art. 16 della Legge Regionale 15/2000.

ART. 9 – Disposizioni e norme generali per il mercato.

9.1 Le funzioni di polizia amministrativa nel mercato, in armonia con quelle di regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche in genere, sono esercitate dal Comune attraverso la Sezione Commercio e l'Ufficio di Polizia Locale.

9.2 Nei giorni di mercato, la Polizia Locale è presente nella zona, sia per l'adempimento di quanto è indicato nel presente Regolamento, sia per facilitare e consentire il regolare svolgimento del mercato medesimo.

9.3 E' sempre fatto divieto agli operatori di occupare spazi non specificatamente assegnati.

In proposito, la Polizia Locale ha facoltà di provvedere alla rimozione delle attrezzature collocate su spazi indebiti e alla applicazione delle relative sanzioni di legge.

9.4 Agli operatori è fatto obbligo del pagamento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo delle aree attrezzate a mercato e/o della prescritta tassa per l'occupazione di suolo pubblico (T.O.S.A.P.).

L'ammontare degli importi dovuti, fissati sulla base delle vigenti disposizioni in materia, sentita la Commissione Comunale per la Disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche, è determinato in ragione del servizio messo a disposizione e/o in ragione della superficie di vendita assegnata all'operatore medesimo, e deve essere corrisposto annualmente nei termini e con le modalità prescritte dal Comune.

L'omesso o il parziale pagamento di quanto dovuto comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, previa messa in mora di pagamento almeno trenta giorni prima.

9.5 Gli operatori commerciali che non sono titolari in modo continuativo di posteggio (spuntisti) provvedono al pagamento di quanto dovuto di volta in volta, pena il rifiuto della concessione di posteggio al momento della spunta nelle occasioni successive; ciò sino all'assolvimento del debito nei confronti del Comune.

9.6 Il Comune si fa carico di predisporre l'area del mercato pronta per il suo regolare utilizzo.

Agli operatori è comunque fatto obbligo di provvedere alla pulizia degli spazi loro assegnati, sia mediante la raccolta dei rifiuti negli appositi

contenitori, sia mediante l'asporto dei rifiuti ingombranti, a loro cura e spese, così come stabilito da apposita Ordinanza Dirigenziale.

Per la parte di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune, gli operatori commerciali devono corrispondere la prescritta tassa (T.A.R.S.U.) nei termini e con le modalità prescritte dall'Ente.

9.7 A richiesta del personale della Polizia Locale preposto alla vigilanza, ovvero a richiesta degli altri agenti di pubblica sicurezza nonché degli ispettori igienico-sanitari, devono essere esibiti, in qualsiasi momento, sia l'autorizzazione per il commercio sia le concessioni relative al posteggio nonché le autorizzazioni e i libretti sanitari, pena l'applicazione delle vigenti norme sanzionatorie.

9.8 Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempreché risultino direttamente pertinenti con la "tipologia merceologica" in cui operano.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati e sollevati dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.

Per piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, la meccanica e gli arredamenti è comunque consentita l'esposizione a terra; ciò può essere possibile anche per gli animali a condizione che i loro contenitori o gabbie vengano distanziati dal terreno di almeno cinque centimetri mediante appositi materiali isolanti.

L'eventuale copertura del banco deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia, da non precludere la visuale degli altri banchi.

L'esercente deve assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento, dimostrando la possibilità di procedere ad una sollecita chiusura della copertura del banco.

Nei posteggi è consentita la sosta dei veicoli degli operatori, purché rientrino nei limiti del posteggio assegnato.

E' comunque e sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce al di fuori dell'area di posteggio assegnata.

9.9 E' fatto obbligo ad ogni operatore, nell'esercizio della propria attività, di possedere e rispettare ogni requisito igienico-sanitario, prescritto dalle

specifiche leggi e dai regolamenti, con particolare riferimento alle attrezzature, ai negozi mobili ed ai banchi destinati alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

Il commercio su aree di mercato di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, può in ogni caso essere consentito soltanto in presenza di allacciamento elettrico da utilizzare per il funzionamento degli appositi refrigeratori.

- 9.10 Le merci esposte sui banchi debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino, contenente l'indicazione del prezzo.

- 9.11 Nell'ambito dell'area del mercato è fatto divieto di usare impianti per la pubblicità sonora e comunque di amplificazione.

Ai soli operatori dello specifico comparto merceologico è consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi adiacenti.

E' vietato utilizzare impianti e/o strumenti per la generazione di corrente elettrica fatto salvo l'uso di batterie.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi nonché importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

E' pure vietato esercitare attività di battitore.

ART. 10 – Divieti particolari per gli operatori. Sanzioni. Revoche.

- 10.1 All'interno dell'area di mercato, agli operatori concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore diverse dall'orario stabilito;
- vendere merci diverse da quelle previste per la "tipologia merceologica" di appartenenza;

- adottare sistemi di vendita che possono arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
- vendere generi infiammabili o accendere fuochi all'interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
- detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica oppure utilizzare generatori di energia elettrica, o installare prese d'acqua senza autorizzazione;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
- praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dalla competente Autorità;
- occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
- lasciare animali liberi;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi di vendita in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

10.2 In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamento recidivo, il Comune può disporre, oltre alla sanzione pecuniaria prescritta dalle norme vigenti, anche la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione commerciale e dell'attività di vendita sul mercato per un periodo non superiore a tre mercati consecutivi.

Si considerano di "particolare gravità":

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- l'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- il danneggiamento della sede stradale, delle opere di arredo urbano e del patrimonio arboreo; in questi casi è determinato l'obbligo di rifondere il danno procurato.

La "recidiva" si configura quando la stessa violazione viene commessa per almeno due volte in un anno, anche se è avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa.

10.3 L'autorizzazione è altresì sospesa per un massimo di 3 (tre) giornate di mercato consecutive nei casi di:

- turbamento dell'ordine pubblico all'interno dell'area di mercato;
- vendita di prodotti alimentari avariati e/o scaduti;
- carenze igienico-sanitarie, su parere dei competenti Servizi di Igiene e di Medicina Veterinaria.

10.4 Il Comune revoca l'autorizzazione:

- quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare perda i requisiti professionali stabiliti per l'accesso all'attività commerciale (art. 5 – decreto legislativo 114/1998),
- qualora non venga presentata domanda di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

10.5 Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di oneri a suo carico.

In tale caso, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore.

Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalle norme vigenti.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente del Settore competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

ART. 11 – Ricorrenze e situazioni particolari per i mercati.

- 11.1 In occasione delle festività natalizie e/o di ricorrenze di particolare interesse, il Comune ha facoltà di concedere, sentita la Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche, una più ampia attività commerciale da parte degli operatori già titolari, sulle aree di mercato già esistenti, mediante giornate di mercato aggiuntive o straordinarie.

Per “festività natalizie” si intende il periodo dall’ultima domenica di novembre al 06 gennaio.

Nel concetto di “ricorrenze di particolare interesse” sono da intendersi anche i periodi durante i quali nell’area cittadina il turismo ha una sua presenza significativa, peraltro riconosciuta dalla Regione Lombardia in termini ufficiali.

- 11.2 Il complesso dei mercati aggiuntivi o straordinari che possono essere effettuati nei periodi indicati al punto precedente non può superare il numero di 12 (dodici), nell’anno solare.

Oltre al Comune, che ne ha l’iniziativa diretta, possono concorrere alla proposta di istituzione di tali mercati o almeno la metà degli operatori del rispettivo mercato su aree pubbliche o le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I mercati aggiuntivi vengono istituiti con apposita Determinazione Dirigenziale previo indirizzo da parte dell’Amministrazione Comunale (Assessorato al Commercio).

- 11.3 Mediante apposita e motivata “Ordinanza Dirigenziale” su indirizzo della Giunta Comunale, il Comune ha la facoltà di disporre limitazioni temporali allo svolgimento del mercato, nel caso in cui esista una indisponibilità dell’area per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o comunque per altro motivo di pubblico interesse.

- 11.4 Qualora si debba procedere allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione avviene sulla base di una graduatoria che valuta, nell’ordine: l’anzianità di presenza effettiva sul posteggio, l’anzianità di presenza effettiva sul mercato, l’anzianità di iscrizione al “Registro delle imprese”, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, alimentari o non-alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

TITOLO II - FIERE SU AREE PUBBLICHE.

ART. 12 – Istituzione e tipologia delle fiere.

- 12.1 Il Comune, su indirizzo della Giunta Comunale e mediante Determinazione Dirigenziale, può istituire, ampliare, trasferire le fiere a carattere cittadino e/o rionale, stabilirne la frequenza temporale e la tipologia nonché sopprimerle; tutto ciò subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e sentita la Commissione Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
- 12.2 Nel caso in cui il Comune, per propria iniziativa o su sollecitazione di organismi e/o associazioni, intenda istituire nuove fiere sul suolo pubblico, tali manifestazioni devono essere programmate in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Dette manifestazioni possono inoltre essere programmate come “fiere locali” nel momento in cui le fiere stesse rivestano un carattere esclusivamente locale oppure vengano istituite al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri cittadini.

- 12.3 Le fiere già istituite che si svolgono attualmente sul territorio comunale e che vengono confermate, sono le seguenti:
- a) Festa della Madonna di Lourdes – Via Movedo (rione Acquate) – 11 febbraio e seconda domenica di settembre – posteggi n° 2 – Dolciumi e giocattoli;
 - b) Festa di Carnevale – “sabato grasso” – Piazza Garibaldi (rione Centro) – posteggi n° 4 – Dolciumi e giocattoli. In Piazza XX Settembre dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
 - c) Festa del Beato Serafino – Via Don Morazzone (rione Chiuso) – 13 aprile – posteggi n° 2 – Dolciumi e giocattoli;
 - d) Festa di Pasqua – Via Don Ticozzi, presso il Parco Divertimenti, nell'area “spettacoli viaggianti” (rione Pescarenico) – Prefestività e festività comprese tra le due domeniche precedenti e quella seguente la S. Pasqua – posteggi n° 4 – Dolciumi e giocattoli;
 - e) Festa del Lago – Lungo Lario Isonzo – Zona Monumento ai Caduti – (rione Centro) – Ultima domenica di giugno – posteggi n° 4 – Dolciumi e giocattoli;

- f) Festa di Lecco – Piazza Garibaldi (rione Centro) – Prima domenica di ottobre – posteggi n° 4 – Dolciumi e giocattoli. In Piazza XX Settembre dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
- g) Festa di S. Lucia – Sagrato don Abbondio (rione Acquate) – 13 dicembre – posteggi n° 8 – Dolciumi e giocattoli.

ART. 13 – Svolgimento e aree delle fiere. I posteggi.

- 13.1 Le fiere si svolgono su area pubblica e si strutturano su più posteggi, destinati all'esposizione e all'offerta integrata di merci al dettaglio.
- 13.2 La Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto 12.1 fissa anche le caratteristiche della fiera ai fini dell'assegnazione dei posteggi, del loro numero (distinti per "tipologia merceologica"), della destinazione d'uso e delle dimensioni.
- 13.3 Le aree destinate alle fiere sono riservate ai soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggio o per l'esercizio di attività in forma itinerante.
- 13.4 Le aree destinate alle fiere possono essere riservate, totalmente o parzialmente, alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
- 13.5 Anche per le fiere possono essere riservati spazi di posteggio per i produttori agricoli che vendano i propri prodotti del settore alimentare e orto-floro-frutticolo.

Valgono in proposito tutte le norme esposte negli articoli precedenti, sotto il Titolo I relativo ai mercati.

ART. 14 – La concessione dei posteggi nelle fiere.

- 14.1 La concessione del posteggio per ciascuna fiera viene rilasciata dal Comune con una durata limitata al giorno della fiera stessa.

La concessione dà diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti della tipologia merceologica attribuita al posteggio stesso, secondo gli articoli fissati nella Determinazione Dirigenziale istitutiva.

- 14.2 Chi intende partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio di Lecco, deve inviare istanza in bollo, indirizzata al Comune, almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera; la domanda può essere presentata per una richiesta di partecipazione pluriennale per una durata massima di tre anni.

Nell'istanza devono essere precisati: i dati anagrafici personali o propri delle società (con codice fiscale), gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la data d'iscrizione al "Registro Imprese" e la denominazione della fiera alla quale si intende partecipare.

La domanda può essere inviata per via postale come "raccomandata con ricevuta di ritorno", oppure può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Lecco.

Per la data d'invio, fa fede nel primo caso la data del timbro postale apposto all'atto della spedizione, nel secondo caso la data del timbro apposto dall'Ufficio Comunale all'atto della consegna.

- 14.3 Lo stesso soggetto non può essere titolare di più di due posteggi nell'ambito della medesima fiera mediante l'utilizzo di due diverse autorizzazioni.

- 14.4 Le domande vengono affidate, per l'istruttoria, alla Sezione Commercio.

Per le domande riscontrate irregolari o incomplete, la Sezione Commercio ne richiede la regolarizzazione che dovrà essere effettuata, da parte dell'operatore commerciale interessato, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ufficio tramite lettera raccomandata A.R.

- 14.5 La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi deve essere compilata sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia (Legge Regionale 15/2000 – Allegato A – punto IV.2) i quali fanno riferimento alle presenze maturate nella medesima fiera, all'anzianità di attività nel commercio, all'ordine cronologico di inoltro della domanda.

La graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Commercio, deve essere affissa all'Albo Pretorio almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della fiera.

Ad ogni partecipante, entro lo stesso termine e sempre a cura della Sezione Commercio, vengono comunicati la posizione occupata nella graduatoria della "spunta" e le modalità di partecipazione consistenti nel

pagamento del corrispettivo per l'utilizzo con il relativo importo e in quant'altro previsto dalla legge e dalle disposizioni comunali.

- 14.6 Il Comune è comunque sempre tenuto a compilare, fiera per fiera, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
- 14.7 La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo Comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
- 14.8 L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune; esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto IV.2.4 dell'allegato A della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15, compresi ulteriori criteri suppletivi stabiliti dal comune nell'ambito della determinazione dirigenziale di cui all'art. 12.1 del presente regolamento.

ART. 15 - Orario delle fiere: accesso, occupazione dei posteggi e vendita.

- 15.1 La Determinazione Dirigenziale istitutiva della fiera definisce anche le norme per l'accesso all'area della fiera medesima e per l'occupazione del posteggio assegnato, l'orario di vendita e quant'altro attiene al funzionamento della fiera stessa.
- 15.2 In proposito, la Determinazione può riproporre le norme e le regole già definite per il mercato.

ART. 16 – Disposizioni e norme generali per le fiere.

- 16.1 Le funzioni di polizia amministrativa per le fiere, in armonia con quelle di regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche in genere, vengono esercitate dal Comune attraverso la Sezione Commercio e l'Ufficio di Polizia Locale.
- 16.2 Tutte le disposizioni e le norme generali già previste e disposte per lo svolgimento del mercato nel precedente articolo 9 del presente Regolamento, devono essere applicate e riferite anche allo svolgimento delle fiere.

Specificatamente il corrispettivo e/o la tassa dovuti per l'occupazione di suolo e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (come da precedente articolo 9) devono essere corrisposti fiera per fiera.

ART. 17 – Divieti particolari per gli operatori. Sanzioni.

- 17.1 Tutti i divieti particolari già previsti e disposti per lo svolgimento dei mercati nel precedente articolo 10 del presente Regolamento, compresi i richiami alle eventuali sanzioni e revoche, devono essere riferiti anche allo svolgimento delle fiere, in quanto applicabili.

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI SU AREE PUBBLICHE.

ART. 18 – Istituzione e tipologia dei posteggi isolati.

- 18.1 Il Comune, su indirizzo della Giunta Comunale e mediante Determinazione Dirigenziale, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi isolati, a carattere cittadino e/o rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica nonché sopprimerli; tutto ciò subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e sentita la Commissione Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
- 18.2 Per la disciplina relativa all'assegnazione dei posteggi isolati e alle modalità del loro utilizzo, valgono in proposito tutte le norme esposte negli articoli precedenti sotto il "Titolo I" relativo ai mercati.
- 18.3 I posteggi isolati già istituiti attualmente sul territorio comunale e che vengono confermati, sono i seguenti:

| | |
|---|-----------------------------|
| Via Solferino (ingresso principale del Cimitero di Castello) | vendita di fiori e piante |
| Via Solferino (ingresso principale del Cimitero di Castello) | vendita di fiori e piante |
| Via E. Mattei n. 1 (ingresso secondario del Cimitero di Castello) | vendita di fiori e piante |
| Via E. Mattei n. 3 (ingresso secondario del Cimitero di Castello) | vendita di fiori e piante |
| Piazza Manzoni (rione Centro) | vendita di fiori e piante |
| Via Leonardo da Vinci (rione Centro) | vendita di fiori e piante |
| Via U. Foscolo (ingresso secondario del Cimitero di Castello) | vendita di fiori e piante |
| Via Parini (ingresso principale del Cimitero Monumentale) | vendita di fiori e piante |
| Territorio Comunale (escluse le Piazze XX Settembre e Cermenati) | vendita di frutta e verdura |

TITOLO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

ART. 19 – Possibilità e modalità di esercizio dell'attività.

19.1 Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, esercitato da operatori in possesso della prescritta autorizzazione, è svolto di norma con veicoli mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Per “tempo strettamente necessario” deve intendersi un periodo temporale comunque non superiore, complessivamente, a 60 (sessanta) minuti; alla scadenza devono essere effettuati successivi spostamenti secondo le modalità fissate con Ordinanza Dirigenziale, su indirizzo della Giunta Comunale.

L'esposizione delle merci è possibile esclusivamente sul veicolo adibito al trasporto delle stesse; è pertanto vietata la vendita con l'uso di bancarelle.

19.2 L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 28 comma 1 – lettera b) del decreto legislativo 114/1998, è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.

19.3 Il Comune stabilisce i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.

19.4 La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

19.5 L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, attuata mediante la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, deve rispettare le prescrizioni in materia di “tesserino di riconoscimento” per gli incaricati alla vendita (come da art. 19 del decreto legislativo 114/1998).

19.6 Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio del Comune di Lecco, ad eccezione delle vie nelle quali è vietata la circolazione e delle vie o aree ove il commercio stesso recherebbe evidente intralcio alla viabilità.

Tali vie o aree, all'occorrenza, sono definite e determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

- 19.7 Al Comune è altresì riservata la facoltà di individuare, mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, le specifiche aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche o sia vietato o sia sottoposto al rispetto di condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree stesse.
- 19.8 E' fatto assoluto divieto di svolgere commercio su aree pubbliche in forma itinerante, anche senza l'uso di mezzi mobili, a chi non sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

ART. 20 – Norme particolari e divieti.

- 20.1 Il Comune, mediante apposito e motivato Provvedimento Dirigenziale, ha la facoltà di determinare aree nelle quali agli operatori è possibile effettuare soste particolarmente prolungate nei casi di particolare necessità supportate dal prevalente interesse pubblico.
- 20.2 Nessuna limitazione può essere posta alla mobilità del commercio itinerante col mero fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
- Ogni regola di comportamento, in proposito, è rimessa alla ragionevolezza e alla correttezza dell'operatore in forma itinerante.
- 20.3 Durante lo svolgimento del mercato o della fiera, il commercio itinerante non è permesso nelle aree circostanti il mercato o la fiera, a partire da una distanza minima dall'area del mercato o della fiera di 500 metri lineari.
- 20.4 L'operatore che sia titolare di concessione di posteggio al mercato non può esercitare l'attività in forma itinerante nei giorni in cui si svolge il mercato stesso mediante l'utilizzo della medesima autorizzazione.
- 20.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, comprese le disposizioni dei precedenti articoli 19.6 e 19.7.

ART. 21 – Aree private.

21.1 Qualora più soggetti, anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'attività di commercio su aree pubbliche mediante Deliberazione del Consiglio Comunale.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi.

21.2 In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 21.1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI E NORME GENERALI. SANZIONI.

ART. 22 – Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

- 22.1 Il Comune di Lecco, avendo una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, istituisce la “Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche”, di cui all’art. 10 – commi 1 e 3 della Legge Regionale 15/2000.
- 22.2 Ciò considerato, il Comune stesso, nel caso di provvedimenti e determinazioni riguardanti le materie indicate dal medesimo articolo 10 – comma 4 del D. Lgs. 114/98, è tenuto a sentire preventivamente la Commissione consultiva di cui al precedente punto 22.1.

ART. 23 – Norme generali e di carattere igienico sanitario.

- 23.1 Tutto il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma esercitato sul territorio del Comune di Lecco, deve essere svolto nel rispetto di ogni norma di carattere igienico-sanitario e non può in alcun modo arrecare ostacolo alla viabilità e al pubblico interesse.

Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture mobili, dei banchi temporanei, delle attività di somministrazione, dell’idoneità sanitaria, dell’autocontrollo, della vigilanza, dei controlli, il tutto in relazione ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, devono essere osservate le prescrizioni impartite tramite le Ordinanze del Ministero della Salute e con il vigente Regolamento Locale di Igiene.

In particolare, ogni operatore è tenuto ad avere cura del luogo nel quale svolge la sua attività e a non depositarvi o abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere.

- 23.2 L’autorizzazione originale all’esercizio del commercio su aree pubbliche deve sempre essere tenuta in possesso da parte di chi in quel momento svolge l’attività di vendita e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 24 – Sanzioni.

24.1 Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa (in ciò si intende anche la vendita in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta), incorre nelle sanzioni amministrative previste e stabilite dalla legge, compresa anche l'eventuale confisca delle attrezzature e della merce.

Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.

24.2 Tutte le violazioni alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal presente Regolamento e dalle eventuali altre deliberazioni, disposizioni e ordinanze del Comune in materia di "commercio su aree pubbliche", sono punite con la sanzione amministrativa.

Per la determinazione delle relative sanzioni, si fa riferimento, oltre che alle leggi e alle disposizioni richiamate al precedente articolo 1.2, ai regolamenti comunali o alle leggi dello Stato e della Regione che costituiscono il sistema sanzionatorio amministrativo in vigore.

TITOLO VI - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE.

ART. 25 – Mercati.

25.1 Il mercato di cui al precedente Titolo I ha svolgimento, come da consolidata disposizione comunale, il mercoledì e il sabato di ogni settimana, in tre giorni festivi del mese di dicembre prima di Natale e, inoltre, alla vigilia di Natale.

Il luogo di svolgimento è individuato nell'area "ex-piccola velocità FF.SS.", comunemente denominata "La Piccola", nel centro abitato di Lecco.

25.2 Si conferma l'elenco degli attuali aventi titolo al posteggio, compresa la scadenza di validità indicata nelle relative concessioni.

ART. 26 – Fiere, posteggi isolati, commercio in forma itinerante.

26.1 Sono confermate le situazioni esistenti in materia di:

- *commercio su aree pubbliche in occasione di fiere*, così come determinato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 19 aprile 1999;
- *commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati*, così come determinato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 19 aprile 1999 e n° 23 del 26 marzo 2001;
- *commercio su aree pubbliche in forma itinerante*, così come determinato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 9 maggio 2002.

ART. 27 – Commercio su aree pubbliche.

27.1 È confermata l'intera situazione esistente, complessiva e specifica, in fatto di "**commercio su aree pubbliche**" nel Comune di Lecco.

Specificatamente, sono confermate:

- le autorizzazioni in essere, da riferire agli operatori, con le loro attrezzature per la vendita;
- le modalità di svolgimento dell'attività, ormai consolidate;
- le indicazioni sulle aree o località in cui si svolge l'attività, con la relativa dotazione di strutture e attrezzature.

TITOLO VII - NORME FINALI.

ART. 28 – Variazioni e pubblicità del Regolamento. Richiami.

- 28.1 Ogni variazione al presente Regolamento, così come eventuali ulteriori motivi utili alla sua applicazione, ad esclusione dei cambi e/o dei corrispettivi relativi alla concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche destinate ad uso pubblico, è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità con gli indirizzi della Regione Lombardia e sentite le Organizzazioni di categoria.
- 28.2 E' parimenti deliberata dal Consiglio Comunale ogni eventuale variazione stabile alla cadenza dei mercati, alla loro collocazione urbana e alla loro struttura.
- 28.3 Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 28.4 Purché non in contrasto con il presente Regolamento, sono confermate tutte le disposizioni e le eventuali consuetudini riguardanti il commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Lecco.
- 28.5 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni contenute nelle leggi e nei provvedimenti normativi in materia.

ART. 29 - Entrata in vigore.

- 29.1 Il presente Regolamento, non appena divenuto esecutivo, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio del Comune, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione.

ALLEGATO “A”

al “Regolamento dei mercati, delle fiere
e del commercio itinerante”

**<< PLANIMETRIA
DEL MERCATO ESISTENTE >>**